

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Art.1

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro denominata:-----

"FEDERCONSUMATORI PIEMONTE - Associazione regionale autonoma e democratica di consumatori e utenti - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) .-----


L'associazione ha sede legale ed operativa in Torino, via Pedrotti n.25.-----

Essa costituisce articolazione, a livello regionale, della "FEDERCONSUMATORI - Associazione Nazionale autonoma e democratica di consumatori ed utenti" e può articolarsi, a sua volta, in strutture provinciali dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, che possono essere regolate da propri statuti nel rispetto e nello spirito dello statuto regionale.-----

TITOLO II - STATUTO - REGOLAMENTO

Art.2

L'Associazione, disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto delle leggi regionali e statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.-



Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto. Esso contiene le regole fondamentali che disciplinano l'attività dell'Associazione stessa.-----

TITOLO III - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art.3 -----

L'Associazione, che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale operando nel settore della tutela dei diritti civili, si propone di organizzare e far crescere, nel paese, un movimento di consumatori ed utenti che:-----

- sviluppi e salvaguardi i diritti civili nel mercato dei beni e dei servizi pubblici e privati;-----
- costituisca un punto di riferimento per la generalità dei cittadini, per le forze sociali della produzione, della commercializzazione e dei servizi, per le istituzioni e le forze sindacali politiche democratiche.-----

A tal fine essa può:-----

- organizzare convegni, seminari e corsi di formazione nazionali, europei ed internazionali;-----
- pubblicare libri bianchi, quaderni d'inchiesta, documenti e giornali d'informazione; promuovere ed eseguire ricerche, anche per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati, sui temi del consumo in ge-


nerale e, in particolare, sullo sviluppo ecocompatibile;-----

- promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre associazioni, consorzi ed enti con finalità analoghe;-----

- aderire a strutture esistenti o promuovere nuove realtà che esprimano gli interessi dei consumatori ed utenti nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali; intrattenere rapporti con altre Associazioni, nazionali ed internazionali, ispirate agli stessi principi ed aventi scopi analoghi;-----

- promuovere e partecipare a programmi di ricerca, d'informazione e sviluppo del movimento consumatori organizzato nei vari paesi, con particolare attenzione alle realtà in cui non vengano rispettati i diritti umani, non vi siano regole certe di mercato o, ancora, il sistema produttivo non salvaguardi l'ambiente o il lavoro minorile;-----

- realizzare attività di studio, di ricerca e di documentazione sui temi del consumo di beni e servizi, anche per conto di enti pubblici ed istituzioni, Aziende Sanitarie e di Pubblico Servizio al fine di consentire un maggiore scambio di informazioni tra le organizzazioni di consumatori dei diversi paesi nonché una maggiore difesa dei consumatori a livello



internazionale, con particolare riferimento a quelli della Comunità Europea;-----


- realizzare a livello nazionale, con particolare riguardo alla Regione Piemonte, i programmi di difesa del consumatore previsti dalla Comunità Europea nonchè sensibilizzare l'opinione pubblica verso una politica dei consumi - come parte integrante della politica economica nazionale - fondata sull'esigenza di una migliore qualità della vita;-----

- difendere gli interessi economici del consumatore ed utente, proteggerlo dai rischi che possono colpire la salute e la sicurezza (relativamente alle produzioni alimentari, delle merci e dei servizi in genere) mediante utilizzo di tecniche ad alto risparmio energetico compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;-----

- promuovere osservatori e monitoraggi sulla qualità dei beni e dei servizi secondo le normative nazionali ed internazionali, così da diffondere la cultura della qualità dei marchi e della certificazione di qualità tra i consumatori;-----

- tutelare il diritto all'educazione al consumo nonchè all'informazione sui diritti che spettano ai cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e, in genere, delle autorità pubbliche, pro-

muovendo la diffusione della relativa cultura nei programmi della scuola dell'obbligo; difendere i consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive.-----



L'Associazione si propone di favorire il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte della Pubblica Amministrazione, degli Enti e delle aziende che prestano servizi di pubblica utilità nonché il riconoscimento in capo all'Associazione - in quanto ente rappresentativo di collettività di cittadini a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale - della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non del cittadino consumatore o utente, e del diritto di partecipare ad organismi pubblici e privati che si occupino di consumi ed utenza.-----  
Essa intende, altresì, promuovere una normativa adeguata in materia di tutela dei consumatori a livello regionale, nazionale ed internazionale, in sintonia con le legislazioni dei paesi europei più avanzati.-  
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle rientranti nei settori indicati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

TITOLO IV - ASSOCIATI -----

Art.4 -----

Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, gli Enti collettivi (associazioni di consumatori ed utenti, centri di studio o di ricerca) disponibili ad impegnarsi nella tutela dei consumatori ed i cui scopi non contrastino con quelli della FEDERCONSUMATORI.-----

Le modalità di partecipazione alla vita associativa dei soggetti collettivi di cui al comma precedente sono definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con appositi protocolli d'intesa.-----

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

Art.5 -----

Tutti gli associati hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'assemblea.-----

A ciascun associato spetta il diritto di voto per le modificazioni del presente statuto, per l'approvazione di eventuali regolamenti interni, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e, in genere, per qualunque materia di competenza dell'assemblea.-----

Gli associati hanno diritto:-----

- a) di frequentare i locali sociali;-----
- b) di essere rimborsati per le spese effettiva-

mente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci;-----

c) di prendere parte alle attività promosse dall'Associazione.-----

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.-----

Art.6 -----

Gli associati sono tenuti:-----

a) ad adempiere puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;-----

b) ad osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;-----

c) a versare i contributi richiesti nei modi e nei termini prescritti;-----

d) a tenere un comportamento ispirato ai principi di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.-----

Art.7 -----

La domanda di adesione della persona fisica o dell'ente collettivo deve essere indirizzata, alternativamente, alle sezioni provinciali di "FEDERCONSUMATORI PIEMONTE" o all'Associazione stessa, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.-----



Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.-----

All'atto dell'ammissione il nuovo associato è tenuto a pagare la quota di adesione nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci, che può anche prevedere quote di diverso importo per i singoli associati.-----

L'adesione all'Associazione è compatibile con la partecipazione ad altri enti purchè essi perseguano finalità analoghe e non in contrasto con quelle di FEDERCONSUMATORI.-----

L'adesione del consumatore alla FEDERCONSUMATORI Regionale comporta l'automatica adesione alla FEDERCONSUMATORI Nazionale.-----

La "FEDERCONSUMATORI PIEMONTE" può aderire, previa delibera del Consiglio Direttivo, ad organismi europei ed internazionali per la difesa del consumatore.

#### TITOLO V - SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

##### Art.8 -----


La qualità di associato si perde per esclusione, recesso o morte.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio che:-----

a) non osservi le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere legalmente



- adottate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo;--
- b) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione o si renda moroso nei pagamenti ad essa dovuti;-----
- c) svolga, o tenti di svolgere, attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;-----
- d) cagioni all'Associazione, con fatti dolosi o colposi, un danno ingiusto.-----



L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere sentito le giustificazioni dell'associato.-----

Ciascun associato può recedere liberamente dall'Associazione.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno due mesi prima.-----

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

## TITOLO VI - ORGANI -----

### Art. 9 -----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli associati;-----

- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente e il Vice-Presidente;-----
- il Direttore Generale;-----
- il Collegio dei Revisori.-----

TITOLO VII - ASSEMBLEA -----

Art.10 -----

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli associati.-----

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo - che può anche essere diverso dalla sede, purchè in Italia -, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.-----

Detto avviso deve essere affisso presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in alternativa, l'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.-----

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati, l'intero Consiglio Direttivo e

L'intero Collegio dei Revisori.-----

Art.11 -----

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti.-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati, purchè siano in regola con il pagamento delle quote associative.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, ma la rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo o ai membri del Collegio dei Revisori. Ciascun associato non può ricevere più di dieci deleghe.-----

Art.12 -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea.-----

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. -----

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.-----

Delle riunioni dell'assemblea si fa constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Art.13 -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione - che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima - qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.-----

Le deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta di voti.-----


Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.-----

Art.14 -----

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.-----

In sede ordinaria essa delibera in ordine ai seguen-

ti argomenti: approvazione bilancio preventivo e consuntivo, indirizzi e direttive generali dell'Associazione, nomina componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, approvazione regolamento interno, entità della quota associativa annuale e quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.-----



In sede straordinaria l'assemblea delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

TITOLO VIII - ASSEMBLEE SEPARATE -----

Art. 15 -----

L'assemblea generale è preceduta dalle assemblee separate delle Sezioni provinciali convocate dal Consiglio Direttivo nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta associati; esse deliberano sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed eleggono - tra i propri membri - i delegati a partecipare all'Assemblea generale.-----

Alle assemblee separate possono partecipare i soci che hanno la residenza o che svolgono l'attività lavorativa nella provincia ove è convocata l'assemblea parziale o in quella più vicina ad essa.-----

Ciascun socio non può partecipare a più di un'assemblea parziale convocata sul medesimo ordine del giorno.-----

Le assemblee parziali sono convocate dal Consiglio Direttivo con il medesimo avviso previsto per l'assemblea generale. La data di convocazione delle singole assemblee separate può essere diversa ma, in ogni caso, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'assemblea generale.-----

Ciascuna assemblea parziale esprime il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno, separatamente l'uno dall'altro. Quindi, ciascun gruppo di votanti che abbia espresso lo stesso voto o che si sia astenuto dal voto, nomina il proprio delegato all'assemblea generale.-----

L'assemblea generale è formata esclusivamente dai delegati di ciascuna delle sezioni provinciali.-----

Ciascuno dei delegati rappresenta i soci che lo hanno eletto, essendo egli portatore del numero di voti che ha accomunato gli stessi nell'assemblea separata.-----

Le maggioranze per la regolare costituzione dell'assemblea generale e per la validità di ciascuna delle relative deliberazioni sono calcolate avuto riguardo

al numero di soci rappresentato da ciascun delegato.  
Per la validità delle assemblee separate valgono le  
norme previste per l'assemblea generale.-----

TITOLO IX - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Art. 16 -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Diret-  
tivo composto da un minimo di otto membri ad un mas-  
simo espresso da una cifra variabile in ragione del  
numero di iscritti nelle singole provincie e del nu-  
mero di enti aderenti all'Associazione, secondo il  
criterio che segue:-----


- le provincie, tramite le assemblee separate, eleg-  
gono un consigliere ogni migliaio di iscritti;-----
- gli Enti nominano direttamente, tramite i loro or-  
gani deliberativi, un consigliere ciascuno.-----

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica  
due anni e sono rieleggibili.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o  
più consiglieri, i mancanti vengono sostituiti dalla  
stessa assemblea o dall'ente che li ha nominati.-----

Gli amministratori così nominati cessano dall'uffi-  
cio insieme con quelli già eletti.-----

La cessazione dall'ufficio, per qualunque causa, di  
più di un terzo dei consiglieri comporta la decaden-  
za dell'intero Consiglio.-----



Art. 17 -----

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il-  
Presidente ed il Vice-Presidente.-----

I compensi spettanti ai membri del Consiglio Diret-  
tivo sono stabiliti dall'assemblea; in nessun caso  
l'emolumento individuale annuo può superare il com-  
penso massimo previsto dalla legge per il presidente  
del collegio sindacale delle società per azioni.----

Art. 18 -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta  
all'anno per redigere i bilanci preventivo e consun-  
tivo; si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Pre-  
sidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta ri-  
chiesta da almeno due dei suoi componenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio  
Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza  
dei componenti in carica ed il voto favorevole della  
maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità prevale il voto del Presidente.---

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente  
o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente;  
in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere  
più anziano di età.-----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si fa consta-  
re mediante verbale, sottoscritto dal Presidente e



dal Segretario, redatto su apposito libro.-----

Art.19 -----

Il Consiglio Direttivo ha i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari strumentali allo scopo dell'Ente.-----


In via esemplificativa, il Consiglio Direttivo:-----

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;--
- redige e sottopone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile di ogni anno o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro il mese di giugno;-----
- dà attuazione alle direttive generali dell'assemblea, formulando proposte;-----
- predispone ed approva i regolamenti interni provvedendo, ove occorra, alla loro modifica o revoca;--
- delibera in ordine all'ammissione degli associati;
- delibera in ordine a qualunque altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, purchè non riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.-----

Art.20 -----

La rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, con funzione vicaria, al Vice Presidente.--

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere con-



siliari, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio, predisponendone l'ordine del giorno. Assume, in caso di urgenza, qualsiasi provvedimento necessario, con obbligo di riferirne al Consiglio nella prima riunione successiva, affinché questo provveda, ove lo ritenga opportuno, a ratificare l'operato.-----

Il Vice Presidente esercita, con funzione vicaria, tutti i poteri del Presidente.-----

#### TITOLO X - DIRETTORE GENERALE -----

##### Art.21 -----

Il Direttore Generale coordina le attività amministrative e tecniche dell'Associazione e ne gestisce la struttura operativa.-----

Egli partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.-----

#### TITOLO XI - COLLEGIO DEI REVISORI -----

##### Art.22 -----

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri eletti dall'assemblea generale degli associati.-----

I Revisori, che durano in carica due anni, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione; redigono la re-

lazione illustrativa dei bilanci annuali e possono  
procedere in qualunque momento, anche individualmen-  
te, ad atti di ispezione e controllo.-----

TITOLO XII - PATRIMONIO - DEVOLUZIONE DEI BENI.-----

Art. 23 -----


Il patrimonio dell'Ente è costituito:-----

- dalle quote associative;-----
- dai beni mobili ed immobili comunque acquistati;--
- da contributi, erogazioni o lasciti in denaro da  
Enti pubblici o privati e da persone fisiche;-----
- da elargizioni degli associati;-----
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pub-  
blici o privati.-----

Art. 24 -----

L'Associazione non può distribuire, anche in modo  
indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,  
riserve o capitale durante la propria vita (a meno  
che la destinazione o la distribuzione non siano im-  
poste per legge o siano effettuate a favore di altre  
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno  
parte della medesima ed unitaria struttura).-----

Essa ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avan-  
zi di gestione per la realizzazione delle attività  
istituzionali e di quelle ad esse direttamente con-  
nesse.-----



Art. 25 -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, i beni che residuano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

TITOLO XIII - BILANCIO -----

Art. 26 -----

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere il bilancio annuale.-----

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'ultimo esercizio.-----

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.-----

I bilanci sono elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----

Essi sono controllati - quanto alla regolarità contabile delle spese e delle entrate - dal Collegio

dei Revisori.-----

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione nonchè nel luogo di convocazione delle singole assemblee separate, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; ciascun associato può prenderne visione.-----

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI -----

Art. 27 -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

In originale firmati:-----


CALABRESE Diego -----

----- Notaio Mario MAZZOLA -----  
-----

Registrato a TORINO il 03/07/98 N. 12.143 L. 250.000.

Copia conforme all'originale firmato a mente di legge  
Torino, li

13 LUG 1998



Autenticazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15


Certifico io sottoscritto dottor **Mario Mazzola** notaio residente in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che il Signor  
- **CALABRESE Diego**, nato a Serradifalco (CL) il giorno 4 agosto 1949, residente a Torino (TO), via Gioberti n.73, impiegato, cittadino italiano, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

"FEDERCONSUMATORI - Associazione regionale autonoma e democratica di consumatori ed utenti - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

con sede legale in Torino (TO) via Pedrotti n.5,  
codice fiscale numero 97559690017,

della cui identità personale sono certo, ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza.

Torino, lì trenta giugno millenovecentonovantotto.

A handwritten signature in cursive script, likely of the notary Mario Mazzola, is written over a circular notary seal. The seal contains a central emblem and text around its perimeter, though the details are somewhat faded.